|  |  |
| --- | --- |
| logo_marche_60anni | **Federazione Italiana Giuoco Calcio****Lega Nazionale Dilettanti****COMITATO REGIONALE MARCHE**Via Schiavoni, snc - 60131 ANCONACENTRALINO: 071 285601 - FAX: 071 28560403**sito internet**: www.figcmarche.it **e-mail**: crlnd.marche01@figc.it **pec**: marche@pec.figcmarche.it it |

Stagione Sportiva 2020/2021

Comunicato Ufficiale N° 102 del 14/05/2021

SOMMARIO

[SOMMARIO 1](#_Toc71280310)

[COMUNICAZIONI DELLA F.I.G.C. 1](#_Toc71280311)

[COMUNICAZIONI DELLA L.N.D. 1](#_Toc71280312)

[COMUNICAZIONI DEL COMITATO REGIONALE 1](#_Toc71280313)

COMUNICAZIONI DELLA F.I.G.C.

COMUNICAZIONI DELLA L.N.D.

**C.U. n. 298 del 12.05.2021 L.N.D.**

Si pubblica in allegato il CU in epigrafe inerente l’obbligo di impiego di giovani calciatori nella stgione sportiva 2021/2022.

COMUNICAZIONI DEL COMITATO REGIONALE

**ANNULLAMENTO TESSERAMENTO ANNUALE**

Vista la richiesta di annullamento presentata dagli esercenti attività genitoriale ed il consenso della società di appartenenza, considerato che l’attività riservata alle categoria di appartenenza non è iniziata, si procede all’annullamento del seguente tesseramentio annuale ai sensi delle vigenti disposizioni federali:

**NARDI GREGORIO nato 05.07.2006 U.S. TOLENTINO 1919 SSDARL**

**COMUNICAZIONI DEL SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO**

**CU N. 80 SGS – Attività promozionali Società procedure per Camp Estivi e Open Day 2021**

A seguito della pubblicazione del CU SGS n. 80 del 11.05.2021 e del recente Protocollo e delle relative Linee Guida per lo svolgimento dell’attività collettiva e di squadra per l’attività dilettantistica e giovanile, con il presente Comunicato Ufficiale vengono confermate le norme e le indicazioni per quanto attiene lo svolgimento dei Camp Estivi e gli Open Day come previsto dal CU n.1 SGS.

**CENTRI ESTIVI/CAMP ESTIVI 2021**

Tutte le società affiliate che svolgono la propria attività all’interno della FIGC, possono autonomamente organizzare Centri Estivi o Camp Estivi aperti anche a soggetti non tesserati per la propria Società le cui finalità ludico-motorie, di avviamento o perfezionamento tecnico e le relative attività siano in linea con i principi educativi promossi dal Settore Giovanile e Scolastico della FIGC. Non è pertanto consentito che i Centri Estivi o i Camp Estivi abbiano finalità di selezione di giovani calciatori/calciatrici.

Le Società affiliate sono tenute a comunicare al Coordinatore Federale Regionale del Settore Giovanile e Scolastico territorialmente competente, apposita informazione di inizio delle attività in oggetto, utilizzando esclusivamente il modulo predisposto allegato al presente Comunicato Ufficiale da inviare tramite posta elettronica al consueto indirizzo [marche.sgs@figc.it](file:///G%3A%5CSTAGIONE%20SPORTIVA%202020-2021%5CC.U.%20n.%2080%20SGS%20-%20Attivit%C3%A0%20Promozionali%20Societ%C3%A0%20procedure%20per%20Camp%20Estivi%20e%20Open%20Day%202021%5Cmarche.sgs%40figc.it)

**Qualora i Centri Estivi o Camp Estivi vengano organizzati in differenti regioni la mail dovrà essere inviata direttamente al Settore Giovanile e Scolastico Nazionale, ai seguenti indirizzi di posta elettronica:**

[sgs.segreteria@figc.it](file:///G%3A%5CSTAGIONE%20SPORTIVA%202020-2021%5CC.U.%20n.%2080%20SGS%20-%20Attivit%C3%A0%20Promozionali%20Societ%C3%A0%20procedure%20per%20Camp%20Estivi%20e%20Open%20Day%202021%5Csgs.segreteria%40figc.it)

[sgs.attivitadibase@figc.it](file:///G%3A%5CSTAGIONE%20SPORTIVA%202020-2021%5CC.U.%20n.%2080%20SGS%20-%20Attivit%C3%A0%20Promozionali%20Societ%C3%A0%20procedure%20per%20Camp%20Estivi%20e%20Open%20Day%202021%5Csgs.attivitadibase%40figc.it)

In deroga ai previsti 30 giorni stabiliti in via ordinaria nel CU SGS n.1 della corrente stagione sportiva, la comunicazione dovrà essere effettuata almeno 15 giorni prima dell’inizio delle attività del Centro/Camp, seguendo le procedure esposte nel CU n.1 SGS ed utilizzando il Modulo Fac-Simile allegato, prevedendo l’inizio dell’attività dei Camp Estivi il 7 Giugno, anziché il 10 come precedentemente indicato.

**OPEN DAY 2021**

Tutte le società affiliate che svolgono la propria attività all’interno della FIGC, possono autonomamente organizzare OPEN DAY aperti solo ed esclusivamente a soggetti non tesserati per alcuna Società le cui finalità sono orientati a promuovere la propria attività e favorire la conoscenza del proprio club, della propria struttura e della propria organizzazione, oltre che del proprio staff. Non è pertanto consentito che i Centri Estivi o i Camp Estivi abbiano finalità di selezione di giovani calciatori/calciatrici.

Qualora una Società abbia intenzione di organizzare uno o più OPEN DAY, è tenuta a darne comunicazione al Coordinatore del Settore Giovanile e Scolastico, indicando luogo, periodo e tipologia dell’evento organizzato, utilizzando esclusivamente il modulo predisposto allegato al presente C.U. da inviare tramite posta elettronica al consueto indirizzo [marche.sgs@figc.it](file:///G%3A%5CSTAGIONE%20SPORTIVA%202020-2021%5CC.U.%20n.%2080%20SGS%20-%20Attivit%C3%A0%20Promozionali%20Societ%C3%A0%20procedure%20per%20Camp%20Estivi%20e%20Open%20Day%202021%5Cmarche.sgs%40figc.it)

Link per effettuare il download del C.U. nr. 80 SGS :

[https://www.figc.it/it/giovani/sgs/comunicati-ufficiali/cu-n-80-sgs-attività-promozionali-società-procedure-camp-estivi-e-open-day-2021/](https://www.figc.it/it/giovani/sgs/comunicati-ufficiali/cu-n-80-sgs-attivit%C3%A0-promozionali-societ%C3%A0-procedure-camp-estivi-e-open-day-2021/)

**RICONOSCIMENTO SCUOLE CALCIO ELITE 2020/2021**

Di seguito si trascrive il link per effettuare il download del C.U. n..78 SGS con la proroga dei termini per la presentazione della documentazione finale dei progetti qualificanti al 30 Maggio 2021.

[C.U. n. 78 SGS - Sistema Riconoscimento Scuole Calcio Elite 2020-2021](https://www.figc.it/it/giovani/sgs/comunicati-ufficiali/cu-n-78-sgs-sistema-riconoscimento-scuole-calcio-elite-2020-2021/)

**AGGIORNAMENTO ELENCO SOCIETÀ E DISPOSIZIONI PER RADUNI E PROVINI AUTORIZZATI**

Di seguito si trascrive il link per effettuare il download del C.U. nr.79 SGS che dispone la possibilità di organizzare raduni di selezione e prove per giovani tra i 10 e i 12 anni per le società preventivamente autorizzate nelle Regione identificate come “Zone Gialle.

[C.U. n. 79 SGS - Aggiornamento Elenco Società e Disposizioni per Raduni e Provini Autorizzati](https://www.figc.it/it/giovani/sgs/comunicati-ufficiali/cu-n-79-sgs-aggiornamento-elenco-societ%C3%A0-e-disposizioni-per-raduni-e-provini-autorizzati/)

##

## Modifiche al programma gare del 23/05/2021

**CAMPIONATO ECCELLENZA**

Visti gli accordi societari intervenuti la gara FORSEMPRONESE 1949/ATLETICO GALLO COLBORDOLO è **anticipata a sabato 22.05.2021 ore 16,30.**

DELIBERE DEL TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE

**TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE**

**PRESSO IL COMITATO REGIONALE MARCHE**

**TESTO DELLE DECISIONI RELATIVE AL**

**COM. UFF. N. 99 – RIUNIONE DEL 10 MAGGIO 2021**

**Decisione n. 9/TFT 2020/2021**

**Deferimento n. 11104/485 pfi 20-21 GC/MDL/vdb del 20 aprile 2021**

Il Tribunale federale territoriale del Comitato Regionale Marche, composto da

Avv. Piero Paciaroni - Presidente

Avv. Francesco Scaloni - Componente

Dott. Lorenzo Casagrande Albano - Componente

Dott.ssa Valentina Pupo - Componente

nella riunione del 10 maggio 2021, ha pronunciatoa seguito del Deferimento n.11104/485 pfi 20-21 GC/MDL/vdb del 20 aprile 2021**,** a carico di CROCIONI Alberto e dell’A.C.D. SS MACERATESE 1922, la seguente

**DECISIONE**

**Il deferimento**

Con provvedimento in data 20 aprile 2021 la Procura federale della F.I.G.C. ha deferito i soggetti indicati in epigrafe per rispondere:

* **CROCIONI ALBERTO**, all’epoca dei fatti Presidente e legale rappresentante della Società A.C.D. SS Maceratese 1922: violazione dell’art. 4, comma 1, del CGS, in relazione all’art. 94 *ter*, comma 13,, delle NOIF e all’art. 31, commi 6 e 7, del CGS, per non aver pagato all’allenatore, Sig. Daniele Marinelli, la somma accertata dal Collegio Arbitrale presso la LND con lodo prot. 241/90 BIS AMG, pubblicato con C.U. n. 4/2020, nel termine di trenta giorni dalla comunicazione della detta pronuncia;
* la Società **A.C.D. SS MACERATESE 1922**, per rispondere a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell’art. 6, commi 1, del CGS, per il comportamento posto in essere dal proprio legale rappresentante come sopra descritto.

 Con nota del 23 aprile 2021 questo Tribunale federale territoriale ha disposto la notificazione dell’avviso di convocazione per la trattazione del giudizio, fissata per l’odierna riunione, con l’avvertimento che gli atti sarebbero rimasti depositati nei termini di legge potendo le parti, entro tali termini, prenderne visione, estrarre copia e presentare memorie, istanze, documenti e quant’altro ritenuto utile ai fini della difesa.

**Il dibattimento**

All’odierna riunione di trattazione, come sopra fissata, erano presenti: il rappresentante della Procura federale; il deferito Crocioni Alberto, personalmente e quale Presidente e legale rappresentante della A.C.D. SS Maceratese 1922.

Il rappresentante della Procura Federale illustrava i motivi del deferimento, ribadiva la validità, la fondatezza e la prova raggiunta degli addebiti contestati e concludeva per l’affermazione di responsabilità dei deferiti con richiesta di irrogazione di sanzioni come a verbale d’udienza.

Il Crocioni contestava la infondatezza del deferimento, evidenziando che la notifica del lodo arbitrale contenente l’invito al pagamento della somma di euro 335,00 stabilita come dovuta al Marinelli era avvenuta attraverso l’invio presso la sede della società di una raccomandata che non era stato possibile ritirare a causa delle restrizioni in vigore a causa della pandemia COVID 19.

Inoltre evidenziava che la società aveva avuto cognizione del lodo e di quanto con esso stabilito dal Collegio Arbitrale solo nel momento in cui la società aveva ricevuto via PEC l’avviso di conclusioni delle indagini da parte della Procura federale in data 16 marzo 2021 e che appena avuto cognizione del lodo la società aveva effettuato il bonifico della somma dovuta al Marinelli, così come documentato in atti; rimarcava il fatto che le disposizioni in materia prevedono che tutte le comunicazioni e le notifiche dirette alle società ed ai tesserati debbano essere effettuate tramite PEC e che pertanto la società era in attesa di ricevere una PEC contenente il lodo emesso dal Collegio Arbitrale, così come è sempre avvenuto per tutte le comunicazioni intercorse.

Il rappresentante della Procura federale chiedeva che in accoglimento del deferimento venissero comminate le seguenti sanzioni:

- a Crocioni Alberto l’inibizione per 4 mesi;

- alla A.C.D. SS Maceratese 1922 l’ammenda di € 500,00 e 1 punto di penalizzazione da scontarsi nella prossima stagione sportiva.

Il Crocioni chiedeva il proscioglimento dei deferiti dagli addebiti; in subordine l’eventuale applicazione delle sanzioni nei minimi edittali.

Sulle conclusioni come sopra trascritte, il Tribunale federale territoriale tratteneva il procedimento per la decisione.

**La decisione**

Dalla documentazione allegata al deferimento, risulta che effettivamente il Collegio Arbitrale ha inviato alla A.C.D. SS Maceratese in Contrada Potenza 6/D – 62100 Macerata e per conoscenza a Marinelli Daniele ed alla competente articolazione LND Marche una lettera datata 1/10/2020 con la quale è stato trasmesso il lodo arbitrale e si è invitata la società qui deferita ad effettuare il pagamento delle somme dovute al ricorrente Marinelli Daniele, riconosciute in euro 335,00, entro 30 giorni dalla ricezione della stessa.

In realtà tale lettera non viene qualificata come Raccomandata AR, né è stata allegata alcuna ricevuta di spedizione della stessa sotto tale forma, ma al deferimento sono state allegate le stampe di tre fogli di Poste Italiane che indicano che è stata spedita una raccomandata avente il n. “*617852891128 RACC. GENERICHE”* in data 19/10/2020 la quale è andata in consegna a Macerata in data 26.10.2020, che è rimasta in giacenza presso l’Ufficio Postale VILLAPOTENZA in Borgo Nicolò Peranzoni 151 dal 27.10.2020 al 26.11.2020 per poi essere restituita inesitata al mittente.

Anche se non esiste una prova certa e diretta, si può presumere che con la predetta raccomandata n. 617852891128 il Collegio Arbitrale abbia provveduto ad inviare alla società qui deferita la lettera datata 1.10.2020 con allegato il il lodo e contenente l’invito al pagamento.

Va qui evidenziato che la LND nel C.U. n. 109 Stagione Sportiva 2020/2021 acquisito agli atti ha trasmesso il C.U. n. 4/2020 contenente il prospetto delle decisioni adottate dal Collegio Arbitrale presso la LND nella riunione del 1 ottobre 2020 e al n. 37 dell’elenco viene indicato che il procedimento Prot. 241/90 BIS AMG ricorrente Marinelli Daniele Controparte MACERATESE 1922 ha avuto l’Esito : *“ PARZIALMENTE ACCOLTO “ .*

E’ opportuno qui mettere in evidenza che al termine dell’elenco delle decisioni assunte è stato specificato che i lodi arbitrali sono inappellabili ed immediatamente esecutivi ( art. 94 ter c. 13 delle NOIF e del CGS ) e che gli stessi sarebbero stati trasmessi alle parti interessate entro 30 gg dalla data odierna con la specifica delle motivazioni e dell’importo riconosciuto.

E’ stato inoltre specificato che “ *I ricorrenti sprovvisti di PEC dovranno comunicare al collegio arbitrale l’indirizzo di posta elettronica certificata ove ricevere il lodo arbitrale. “.*

In base a tale specificazione di necessaria comunicazione della PEC da parte dei ricorrenti, risulta evidente che anche il Collegio Arbitrale, così come tutti gli altri organi della LND, hanno recepito quanto stabilito dall’art. 53, comma 1, del CGS che sancisce: “*Tutti gli atti del procedimento per i quali non sia stabilita la partecipazione in forme diverse, sono comunicati a mezzo di posta elettronica certificata.”.*

Peraltro il 5° comma dello stesso art. 53 stabilisce che gli atti per i quali è prevista dal Codice la comunicazione agli interessati devono essere comunicati per le società o all’indirizzo di posta elettronica certificata comunicata dalla società all’atto della affiliazione o del rinnovo della stessa o all’indirizzo di posta certificata formalmente comunicato agli organi di giustizia sportiva ai fini del procedimento.

Tra gli atti del deferimento è stata depositata l’iscrizione della A.C.D. SS Maceratese 1922 al campionato 2020/2021 e nella stessa si legge che la PEC della società deferita è 937747@pec.figcmarche.it che è quella che è stata utilizzata sia dalla Procura Federale che da questo Tribunale per effettuare la notifica dell’avviso di conclusione delle indagini, del deferimento e della convocazione alla odierna riunione di trattazione del presente giudizio ai deferiti.

Alla luce di quanto sopra esposto, il Tribunale ritiene che la violazione contestata ai deferiti non sussista, avendo la A.C.D. SS Maceratese 1922 provveduto a pagare la somma di euro 335,00 dovuta a Marinelli Daniele in base al lodo emesso il 1° ottobre 2020 nel procedimento ricorso n.241/90 BIS AMG il 13 aprile 2021 e quindi entro 30 giorni dall’avvenuta conoscenza dello stesso che si è verificata solo in data 16 marzo 2021 con la notifica via PEC dell’avviso di conclusione delle indagini da parte della Procura federale.

Infatti il Tribunale non ritiene valido ai fini della decorrenza del termine previsto dall’art. 94 ter comma 13 l’invio della lettera datata 1° ottobre 2020 tramite raccomandata da parte del Collegio Arbitrale che avrebbe dovuto inviarla alla società deferita tramite la propria PEC, che risulta dalla iscrizione al campionato 2020/2021, così come previsto dall’art. 53 CGS e come recepito dallo stesso Collegio Arbitrale che richiede ai ricorrenti sprovvisti di PEC di indicare la PEC ove deve essere spedito il lodo arbitrale.

**P.Q.M.**

Il Tribunale federale territoriale, all’esito della camera di consiglio, proscioglie i deferiti dagli addebiti loro contestati.

Manda alla Segreteria del Comitato Regionale Marche per le comunicazioni, anche con posta elettronica certificata, e gli adempimenti conseguenti.

Così deciso in Ancona, nella sede della FIGC - LND - Comitato Regionale Marche, in data 11 maggio 2021.

 Il Presidente e Relatore

 F.to in originale

 Piero Paciaroni

Depositato in Ancona in data 14 maggio 2021

Il Segretario f.f.

F.to in originale

Angelo Castellana

**Pubblicato in Ancona ed affisso all’albo del C.R. M. il 14/05/2021.**

|  |  |
| --- | --- |
|  **Il Segretario****(Angelo Castellana)** | **Il Presidente****(Ivo Panichi)** |